

Cod. Titolare 2.2.3  
Cod. Prestazione PAUR\_002\_ C.M.  
Tipo documento: PARERE Monotematico







Comunicazione interna

Ai Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale  
Ing. Riccardo Iennarelli

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici  
Dirigente della UOS Agenti Fisici  
Dirigente della UOC Servizio Territoriale  
Direttore del Dipartimento

**OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 – L. R. n. 26/2022. P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla variante del progetto autorizzato con D. D. n. 412 del 06/04/2020 finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 tonn/anno di rifiuti e 20.000 tonn/anno di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate", S. P. Galatina – Galatone Km 5 Galatina. – Proponente: SALENTO GREEN S.r.l. – Comunicazione di avvenuta pubblicazione documentale art. 27 bis comma 2. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Contributo Istruttorio Agenti Fisici.**  
**Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 3240 del 27/01/2025, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 4502 del 28/01/2025.**

Con la nota identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – ha avviato per il procedimento in oggetto la fase di avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web al link<sup>1</sup>, per il quale si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisici di seguito trattate, richiesto dal Servizio Territoriale del DAPLE. Nello specifico la documentazione esaminata è stata la seguente:

- A.  1\_SIA\_def1\_compressed.pdf
- B.  2\_SIA\_snt\_compressed.pdf
- C.  4BQUAG~B.PDF
- D.  PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE-signed.pdf
- E.  Tav. 0 Relazione Tecnica Generale-signed.pdf
- F.  Tav. 1 Planimetria generale-signed.pdf

1/3

### SEZIONE1 – Rumore e Vibrazioni

Il progetto proposto ricade in agro del comune di Galatina in un'area inserita in Classe III "aree di tipo misto" considerato che l'Amministrazione Comunale di Galatina ha provveduto alla classificazione acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/1997<sup>2</sup>. Pertanto, i limiti di zona da rispettare sono quelli definiti in Tabella C del suddetto decreto che per tali classi di destinazione e d'uso sono 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno. Un altro limite da rispettare si riferisce agli ambienti abitativi ed è costituito dal valore limite del criterio differenziale. Nella valutazione previsionale di impatto acustico, realizzata dal TCA Dr. Gabriele Totaro è stata eseguita un'analisi dello stato ambientale acustico ante operam e post operam, atta a dimostrare che la localizzazione del progetto nell'area individuata, l'immissione del rumore delle sorgenti sonore specifiche individuate e di quelle già esistenti, comporta il rispetto dei suddetti limiti. Dall'esame della documentazione si osserva che non sono state descritte esaurientemente le sorgenti sonore specifiche che contribuiscono a

<sup>1</sup> [https://www.provincia.le.it/paur\\_SALENTI\\_GREEN](https://www.provincia.le.it/paur_SALENTI_GREEN)

<sup>2</sup> D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

modificare i livelli di rumore ambientale rispetto allo stato ambientale ante operam. Nello specifico, e sulla base della complessità dell'impianto non risultano adeguatamente individuate le sorgenti sonore specifiche di rumore afferenti alle sezioni impiantistiche relative al conferimento e pretrattamento, alla digestione anaerobica, alla linea gas, al trattamento del digestato, alla linea di compostaggio, al trattamento e filtrazione dell'aria e all'incremento del traffico veicolare prodotto dagli automezzi di conferimento del rifiuto.

Non risulta presentata una previsione di impatto acustico relativo alla fasi di cantiere per la realizzazione del progetto.

Per ciò che attiene il Piano di Monitoraggio Ambientale non risultano identificati adeguatamente i punti di monitoraggio e decritti i parametri acustici da determinare secondo le modalità del D.M. 16/03/1998<sup>3</sup>.

Per ciò che attiene la conformità dei requisiti dell'impianto e relative modalità di gestione alle indicazioni delle BAT 17 e BAT 18 per le componenti ambientali in esame, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018<sup>4</sup>, il Gestore ha previsto la valutazione di impatto acustico eseguita ogni tre anni ed avvio impianto ed un piano di gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature in progetto, al fine di prevenire e/o contenere alla fonte le emissioni di rumore e vibrazioni.

Tutto quanto sopra richiamato, è possibile concludere che la documentazione presentata non risulta adeguata, e pertanto si chiedono le seguenti integrazioni e aggiornamenti:

- 1. la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere aggiornata riportando l'elenco dettagliato delle sorgenti sonore specifiche di rumore, come sopra riportato, oggetto delle simulazioni con i relativi dati tecnici acustici;**
- 2. si dovrà presentare una valutazione di impatto acustico anche in fase di cantiere, tenendo presente dei mezzi di cantiere utilizzati, che dovranno essere certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica di cui al D.Lgs. 262/2002<sup>5</sup> in attuazione della Direttiva 2000/14/CE;**
- 3. il piano di monitoraggio dovrà essere aggiornato, individuando ed identificando i punti di monitoraggio sulla base delle stime previsionali; inoltre, si dovranno riportare i parametri acustici da misurare e le modalità di campionamento del rumore secondo le modalità del D.M. 16/03/1998 e con cadenza annuale.**

2/3

### SEZIONE 3 – Radiazioni Ionizzanti

In relazione a tale tematica, risulta che il Proponente intende eseguire la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, atta alla ricerca, individuazione e opportuno smaltimento dell'eventuale materiale radioattivo rinvenuto su predetti rifiuti. Preso atto che non è stata presentata una idonea procedura in conformità con quanto stabilito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020<sup>6</sup> e s.m.i. e alla D.G.R. n.1096/2012<sup>7</sup>, che prevede una serie di provvedimenti anche strutturali, che devono essere pianificati dal datore di lavoro in accordo con un Esperto di Radioprotezione di 2° o 3°, il Proponente dovrà presentare quanto di seguito specificato:

<sup>3</sup> D.M. 16 marzo 1998. - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

<sup>4</sup> DECISIONE D'ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>5</sup> DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

<sup>6</sup> DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

<sup>7</sup> Delibera n. 1096 del 5 giugno 2012 - Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU.

1. nomina incarico e accettazione di un Esperto di Radioprotezione di almeno 2°;
2. definizione di uno specifico programma operativo per la gestione degli eventi radiologici, secondo le indicazioni dell'EdR e le procedure stabilite dalla DGR. 1096/2012 e dall'art. 72 D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. e le norme di buona tecnica contenute nella *"Norma UNI 10897:2001"*<sup>8</sup>. Si dovranno quindi fornire preventivamente le seguenti informazioni:
  - a) il luogo di rilevazione previsto su idonea planimetria;
  - b) il tipo di strumentazione da adoperare per i controlli;
  - c) le aree di sosta per gli automezzi risultati positivi al controllo, le aree per lo spargimento e/o confinamento del carico di rifiuti finalizzato all'individuazione del materiale radioattivo ed il box per la messa in sicurezza del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell'esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, individuate su idonea planimetria;
  - d) le modalità di attestazione e registrazione dei controlli effettuati;
  - e) le norme di protezione e sicurezza da attuare in caso di ritrovamento di materiale contaminato;
3. nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si dovranno prevedere tra gli obiettivi generali, dei report annuali sul numero di controlli eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi devono essere indicati tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, secondo le modalità di registrazione stabilite dall'Esperto di Radioprotezione.

Fatte salve le eventuali valutazioni dell'Autorità Competente, si trasmette per il prosieguo del procedimento in oggetto.

3/3

Il Funzionario Incaricato  
Dr. Antonio S. Renna  
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

---

<sup>8</sup> UNI 10897:2001 "Carichi di rottami metallici – rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma".